



## Regione Toscana

Seduta n. 287/PS/VAS del 27/11/2024  
Determinazione n. 11/AC/2024

### **NURV** **(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)**

**Autorità competente per la VAS**

**Piano Integrato per il Parco Regionale della Maremma**  
Integrazione presentata in data 30/09/2024

Proponente: Ente Parco Regionale della Maremma

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

### **Parere motivato di VAS**

#### **II NURV**

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS

### **visti**

- la Direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

### **premesse che**

- La l.r. 30/2015, all'art. 27, ha disciplinato il Piano Integrato per il parco quale strumento di attuazione delle finalità del parco comprensivo, in due distinte sezioni, degli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 25, commi 1 e 2 della l. 394/1991. All'art. 29 la l.r. 30/2015 ha disciplinato il procedimento per l'approvazione del Piano Integrato, stabilendo che la proposta di Piano Integrato è predisposta dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco che lo invia alla Giunta regionale per le attività finalizzate all'adozione e all'approvazione da parte del Consiglio regionale;
- Il Piano Integrato è sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale e rientra nel campo di applicazione della l.r. 10/10 essendo soggetto a VAS ai sensi dell'art. 5 co.2 della medesima legge;
- Con DCR 90/2023 è stato adottato il Piano Integrato ai sensi dell'art. 29 della l.r. 30/15 e dell'art. 19 della l.r.65/14;
- con nota ns prot. 0579918 del 21/12/2023 il proponente Ente Parco Regionale della Maremma ha trasmesso al NURV e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale il Piano Integrato per il Parco della Maremma e relativo Rapporto ambientale di VAS ai fini delle consultazioni di cui all'art. 25 della l.r. 10/10;
- con nota ns prot. 0582059 del 22/12/2023 il presidente del NURV trasmesso la Determina n. 2/AC/2024 del 20/03/2024 contenente il Parere Motivato di VAS ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10/2010 sul Piano Integrato per il Parco della Maremma e relativo Rapporto ambientale di VAS adottato con DCR 90/2023, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 30/15 e dell'art. 19 della l.r.65/14. Il Parere Motivato evidenziava una carenza valutativa sia per la parte riguardante la verifica di sostenibilità ambientale del Piano, sia per quanto riguardava gli aspetti propri della Valutazione di Incidenza e pertanto il NURV ha evidenziato l'impossibilità a formulare un parere conclusivo in relazione alla sostenibilità ambientale del Piano Integrato per il Parco;
- In data 30/09/2024, con note prot. 0515671 e prot. 0515789, l'Ente Parco regionale della Maremma, in qualità di proponente, ha trasmesso al Presidente del NURV l'avvio delle consultazioni dei soggetti con competenze ambientali sul Rapporto ambientale del Piano integrato per il Parco Regionale della Maremma revisionato sulla base del parere del NURV espresso con Determina n. 2/AC/2024 del 20/03/2024 e comprensivo dello Studio di incidenza;
- con nota ns prot. 0518112 del 01/10/2024 il presidente del NURV ha comunicato ai componenti del NURV la pubblicazione del Rapporto ambientale e dello Studio di Incidenza revisionati oltre al documento "Allegato alla nota di trasmissione", in area riservata, nella sezione Piani e Programmi, ed ha fissato la scadenza del 21/11/2024 per eventuali osservazioni ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV; il presidente del NURV ha inoltre comunicato ai componenti la data del 26/11/2024 per il deposito in Area Riservata e il 27/11/2024 per l'approvazione della Determina;
- la Determina è firmata digitalmente dalla Presidente del NURV ai sensi dell'art. 5 co.2 del Regolamento interno del NURV approvato con DGR 478/2021;
- sono pervenute al NURV le seguenti osservazioni/contributi:
  1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – ns prot. 0583279 del 08/11/2024
  2. Regione Toscana Settore Valutazione di impatto ambientale – ns prot. Prot. 0608294 del 21/11/2024
  3. Regione Toscana Settore autorizzazioni integrate ambientali - ns prot. Prot. 0608712 del 21/11/2024

4. Regione Toscana Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio – ns prot. 0610230 del 21/11/2024

5. ARPAT - ns prot. Prot. 0610942 del 22/11/2024.

- non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:
  - Settore Programmazione e Finanza Locale
  - Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
  - Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR
  - Settore Tutela della Natura e del Mare
  - Settore Economia Circolare e Qualità dell’Aria
  - Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

#### esaminati

- i documenti trasmessi dal proponente:
  - Rapporto Ambientale revisionato
  - Studio di Incidenza revisionato
  - Allegato alla nota di trasmissione
- gli ulteriori documenti di pianificazione e programmazione relativi all'adozione del Piano Integrato del Parco della Maremma già richiamati nella Determina 2/AC/2024 del NURV;
- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti sopra elencati che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente **Tabella 1**:

Tabella 1		
N.	Soggetto	Osservazione
1	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	<p>L'Autorità, nel confermare i contenuti della nota prot. 1205/2024 (ns prot. 0081219 del 05/02/2024) , precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il “Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (PAI dissesti) è stato adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del piano; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.</li> <li>- Con riferimento alle problematiche di rischio geomorfologico, l'Autorità prende atto che la cartografia di Piano verrà adeguata al PAI Dissesti, ma ribadisce che l'art. 26 delle NTA deve essere corretto, facendo esclusivo riferimento ai contenuti e alla disciplina del PAI Dissesti.</li> <li>- Con riferimento alle problematiche di rischio idraulico, L'Autorità prende atto che la cartografia di Piano verrà adeguata al PGRA, ma ribadisce che l'art. 27 delle NTA deve essere corretto, facendo esclusivo riferimento ai contenuti e alla disciplina del PGRA vigente ed efficace.</li> <li>- Con riferimento alla tutela delle acque, l'Autorità prende atto che le NTA verranno integrate facendo riferimento all'art. 16 degli Indirizzi di PGA (“Aree con particolari criticità”), ma evidenzia che il Piano Integrato dovrà fare riferimento esplicito anche all'art. 15 degli stessi Indirizzi (“Criteri specifici per l'espressione del parere ex art. 7 del R.D n. 1775/1933 per prelievi di acque sotterranee”), che pone forti limitazioni/divieti ai prelievi da corpi idrici sotterranei classificati in stato non buono, in assenza della puntuale determinazione del bilancio. Ciò risulta di particolare importanza per l'area di interesse, poiché il CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANURA DI GROSSETO è in stato quantitativo <i>Non Buono</i> (con obiettivo del raggiungimento dello <i>Stato Buono</i> al 2027); inoltre per tale c.i., classificato in condizioni di criticità ai sensi della DGRT 894/206, non risulta ancora disponibile il bilancio idrico.</li> </ul> <p>Si ribadisce inoltre che per le “aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee” (ossia dove esiste una falda di subalveo che rifornisce il corso d'acqua), che risultano presenti sul territorio del Parco, eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti (per maggiori chiarimenti si vd. <a href="https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284">https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284</a>).</p> <p>L'autorità ricorda anche che in caso di rilasci di nuove concessioni, nelle fasi autorizzative degli interventi dovrà essere richiesto all'Autorità medesima il parere previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.</p> <p>Per quanto sopra esposto, è ritenuto importante un approfondimento circa la sostenibilità delle nuove previsioni del Piano in oggetto comportanti incremento di prelievi.</p> <p>Inoltre l'Autorità ricorda che gli “Indirizzi” del PGA contengono anche indicazioni per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei</p>

		<p>corpi idrici fluviali.</p> <p>L'Autorità informa che, allo scopo di facilitare la consultazione dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei vigenti Piani di bacino, ha predisposto una apposita webapplication disponibile al link: <a href="https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd">https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd</a></p> <p>Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile verificare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali e gli articoli applicabili delle rispettive discipline normative. Si invita pertanto codesto Ente Parco a farne uso fin da subito, per la consultazione del quadro conoscitivo delle aree di interesse.</p>
2	Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale	<p>Il Settore, dall'esame del contenuto del RA revisionato rileva che alcune delle modifiche apportate determinano la riduzione della pressioni ambientali, anche relativamente agli interventi afferenti a progetti potenzialmente ricadenti nel campo di applicazione della VIA: infatti è prevista l'eliminazione del parcheggio localizzato sull'area dunale di Marina di Alberese o la riduzione delle aree destinate a parcheggio, mentre l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici e solari termici) è condizionata al rispetto di alcune prescrizioni in considerazione della specificità del contesto di aree naturali vocate alla conservazione.</p> <p>Ciò premesso, il Settore, pur apprezzando la scelta di limitare i potenziali impatti ambientali, conferma i contenuti del richiamato contributo istruttorio trasmesso con nota pec ns prot. 0083716 del 06/02/2024.</p>
3	Regione Toscana Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali	<p>Il Settore evidenzia che non ha competenze in merito</p>
4	Regione Toscana Settore Tutela, Riquilibrato e Valorizzazione del Paesaggio e Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio	<p>I Settori rilevano che nella documentazione in esame, ed in particolare nell'Allegato alla nota di trasmissione, sono stati chiariti alcuni aspetti messi in rilievo nei contributi trasmessi in fase di pre-adozione (Prot. 55889 del 01/02/2023) e di adozione (Prot. 115324 del 16/02/2024), in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Attracchi per itinerari Parco" (art. 21 NTA) e "Corridoi a mare per itinerari Parco" (art. 22 NTA);</li> <li>- direttiva per l'area contigua riguardante il completamente dell'area artigianale di Fonteblanda (art. 14);</li> <li>- parcheggio in area dunale a Marina di Alberese (art. 23 NTA);</li> <li>- itinerari del Parco e al sistema delle ciclabili (artt. 24 e 25 NTA);</li> <li>- interventi di trasformazione, alla loro localizzazione, validità temporale e conformità al PIT-PPR;</li> <li>- interventi previsti sull'edilizia sparsa e aggregata;</li> <li>- individuazione cartografica degli ecosistemi dunali e retrodunali.</li> </ul> <p>I settori prendono atto dei chiarimenti forniti e della volontà di apportare le modifiche richieste alle NTA in fase di risposta alle osservazioni, ribadiscono pertanto i contributi trasmessi in fase di pre-adozione e adozione e rimandano alle fasi successive la valutazione dei chiarimenti e delle modifiche/integrazioni alle NTA in risposta a quanto osservato.</p> <p>In merito agli "Attracchi per itinerari Parco" e "Corridoi a mare per itinerari Parco", propongono inoltre di indicare nelle NTA (art. 21 c.3 e art. 22 c.3) le caratteristiche principali delle opere, anche temporanee, che potranno essere realizzate nell'ambito de "Il progetto di realizzazione degli attracchi [che] deve essere redatto dal Parco regionale della Maremma previa autorizzazione delle proprietà, nel rispetto delle norme vigenti in materia".</p> <p>I settori ricordano infine che i contributi sopra richiamati sono stati espressi in via preliminare, anche in vista delle valutazioni proprie della Conferenza ex art. 21 della Disciplina del PIT- PPR, da esprimersi congiuntamente alla Soprintendenza del MiC territorialmente competente.</p>
5	ARPAT	<p>L'Agenzia riporta le seguenti osservazioni al Rapporto Ambientale revisionato (RAR).</p> <p>Nella Tabella 2.1 tra le criticità è riportata la "Istituzione area marina protetta..." (pag. 20), che nella Tabella 2.2 risulta cancellata dalle azioni la previsione di "Definizione del perimetro dell'area marina protetta". Per cui l'azione pare accantonata.</p> <p>Sono evidenziate alcune incongruenze.</p> <p>Nella Tabella 2.1 tra le Indicazioni ai fini dello sviluppo del Piano Integrato relativamente agli spazi di sosta è indicato "Individuazione della localizzazione in riduzione di aree adibite a parcheggio e loro dimensionamento" e in Tabella 2.2 tra le azioni è indicata la "Riquilibrato delle aree di sosta e del sistema di accessibilità".</p> <p>Nella Tabella 2.1 tra le Indicazioni ai fini dello sviluppo del Piano Integrato relativamente alle piste ciclabili è indicato "Realizzazione da parte della Regione Toscana del tratto di ciclopista tirrenica dal ponte sull'Ombrone a Talamone. Miglioramento degli itinerari ciclabili esistenti incluso quelli verso il mare" e in Tabella 2.2 tra le azioni è indicata la "Riquilibrato dei percorsi ciclabili e degli itinerari del Parco".</p> <p>Nel Capitolo 3 per la verifica di coerenza esterna viene indicato il "Piano di tutela delle acque dell'Ombrone"; si presume che si volesse fare riferimento al Piano di Tutela della Regione Toscana.</p> <p>Nel Capitolo 4 relativo al quadro conoscitivo è stato corretto il refuso sul dato di qualità dell'aria che era stato segnalato nel precedente contributo dell'Agenzia, mentre non sono stati aggiornati i dati all'anno 2022.</p> <p>Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici di Piano nel Capitolo 5 non è stato espresso alcun chiarimento a riguardo.</p> <p>Nell'Allegato alla nota di trasmissione riguardo a tale argomento è indicato che "Gli obiettivi del Piano sono quelli indicati nella tabella 2.1 tra cui sono inclusi anche quelli di tipo ambientale".</p> <p>Si riterrebbe opportuno che l'indicazione di quali siano gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento del Piano fosse chiaramente riportata nel testo del Rapporto Ambientale nella versione definitiva.</p> <p>Al riguardo si constata che nella Tabella 7.1 - Potenziali effetti connessi alla realizzazione delle scelte del Piano operativo tra gli obiettivi riportati nella prima e seconda colonna e li denominati "Obiettivi di sostenibilità" è stato tolto l'obiettivo «ridurre la produzione totale di rifiuti ...», per il quale non era indicato</p>

alcun effetto significativo da parte delle azioni di Piano nella tabella 7.1 del RA precedente. Al riguardo nell'Allegato alla nota di trasmissione è indicato che tale obiettivo «non è significativo per il piano del Parco»; tuttavia non è chiaro perché sia stato allora mantenuto nel Capitolo 10 l'indicatore di monitoraggio "Produzione di rifiuti urbani annuale". Viceversa, ci sono alcuni obiettivi indicati nella Tabella 7.1 come "Razionalizzare e ridurre i consumi energetici", "" e "Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento acustico ..." per i quali non si trovano indicatori di monitoraggio nel Capitolo 10.

L'Agenzia ricorda che la verifica, mediante il monitoraggio di VAS, del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento del Piano è prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 29 della L.R. 10/2010, oltre al controllo degli impatti significativi; sarebbe perciò opportuno che tali obiettivi fossero chiaramente prefissati nel Rapporto Ambientale nella versione definitiva.

Per quanto riguarda l'analisi della valutazione degli effetti visto il Capitolo 7 del RAR e visto che le azioni di Piano non sono state maggiormente dettagliate, non essendo stata modificata la documentazione di Piano, l'Agenzia ripropone l'osservazione già fatta nel precedente contributo: visto il livello di dettaglio generale delle azioni di Piano non è possibile formulare osservazioni di merito a riguardo e si rimandano alle eventuali fasi di maggior dettaglio progettuale in procedimenti di attuazione delle diverse trasformazioni che saranno realizzate. Per cui per il momento si esplicitano solo le seguenti osservazioni puntuali.

Per quanto riguarda la risorsa idrica:

- l'Agenzia rileva che nel RAR Capitolo 7 sulla valutazione degli effetti è stato tolto il riferimento alla criticità che può derivare dalle piscine e nel Capitolo 8 sulle misure di mitigazione al paragrafo 8.3 *Disposizioni relative all'approvvigionamento idrico* è stato modificato il punto 1.c) indicandovi che «non è ammesso il riempimento delle piscine attraverso l'emungimento da falda sotterranea» ed è stato tolto il riferimento ai punti 3., 4. e 5. che seguivano nel RA precedente e che sono stati modificati nel RAR; i contenuti che erano riportati in tali punti 3., 4. e 5. rimangono comunque presenti nelle NTA all'art. 28 comma 2, non essendo queste ultime state modificate. Inoltre, l'indicazione che «non è ammesso il riempimento delle piscine attraverso l'emungimento da falda sotterranea» ora presente nel RAR non è presente nelle NTA, non essendo state modificate, mentre nelle NTA resta all'art. 11 comma 3 lettera 3l la dizione «Deve essere dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo escludendo l'utilizzo di acqua potabile. Deve essere dimostrata la fattibilità idrogeologica con specifica perizia geologica con valutazione degli aspetti idrogeologici e geomorfologici dei terreni e dell'intorno, nel rispetto del quadro conoscitivo componente il presente piano». Viene pertanto suggerito di formulare indicazioni chiare e univoche nel Rapporto Ambientale e nelle NTA nella loro versione definitiva;
- in generale per la tutela della risorsa idrica e il contenimento del fenomeno dell'intrusione salina nel Capitolo 8 al paragrafo 8.3 è stato modificato il testo dei punti 3., 4. e 5., nei quali adesso sono riportate indicazioni specifiche di portata massima dei prelievi, per le quali viene rimandato al giudizio di merito degli Enti Competenti per la tutela quantitativa della risorsa;
- nel Capitolo 8 al paragrafo 8.3 al punto 1.a) le misure di mitigazione previste dal Piano per la riduzione dei prelievi ad uso agricolo, come ad esempio l'incentivazione di «tecniche volte al risparmio della risorsa, la riconversione in colture meno idroesigenti e l'approvvigionamento da acque invasate», non sono state dettagliate maggiormente come era stato invece suggerito nel precedente contributo dell'Agenzia. Nell'Allegato alla nota di trasmissione riguardo a tale argomento è indicato che «È un obiettivo di tipo qualitativo non è certamente possibile una sua quantificazione». In realtà essendo presentate nel RAR come misure di mitigazione e non come obiettivo si conferma quanto già suggerito nel precedente contributo dell'Agenzia allo scopo di aumentare la chiarezza in fase di attuazione: si suggerisce di dettagliarle maggiormente a livello di azioni di Piano, in termini di modalità di attuazione, e prevedere relativi indicatori di monitoraggio di verifica dell'attuazione delle misure di mitigazione e di verifica delle relative ricadute positive, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata;
- nel Capitolo 10 per la matrice acque sono previsti gli indicatori "consumi idrici attesi" popolato dal Gestore del Servizio Idrico, pertanto limitato agli approvvigionamenti da Servizio Idrico Integrato, e "Miglioramento della qualità delle acque sotterranee".

Si suggerisce di effettuare una stima del carico conseguente alla disciplina di Piano sulle risorse idriche e di impostare le misure di monitoraggio in modo tale da rappresentare il contributo del Piano alla variazione del contesto.

In generale per la tutela della risorsa idrica l'Agenzia ribadisce quanto già indicato nel precedente contributo: si suggerisce di porre attenzione al reperimento delle acque per l'alimentazione delle piscine e degli altri usi, indirizzando verso l'utilizzo di fonti che non incidano sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee.

In merito agli scarichi idrici nel RAR è stato aggiunto il paragrafo 4.4.2 Disponibilità idrica e capacità depurativa (pag. 115) dove è indicato che «la quasi totalità delle strutture presenti nell'area del Parco sono dotate di sistemi di trattamento individuali e negli unici agglomerati connessi alla rete di smaltimento pubblica che recapitano in impianti di depurazione il Piano Integrato non prevede alcuna trasformazione in grado di produrre carichi ulteriori». Al riguardo nel paragrafo 8.4 Disposizioni relative al collettamento dei reflui e depurazione sia del RA precedente sia del RAR è richiamato, in caso di impossibilità all'allaccio in fognatura, l'utilizzo di sistemi appropriati ai sensi del Regolamento regionale n. 46/R/2008. Si suggerisce di richiamare al rispetto della normativa regionale di settore, consistente nella L.R. 20/2006 e nel Regolamento regionale n. 46/R/2008, sia nelle NTA sia nel RA nella versione definitiva e di prevedere il ricorso a sistemi per il risparmio idrico quali il riuso delle acque e l'impiego di apparecchi con sistemi di riduzione di flusso.

Nel Capitolo 7 sulla valutazione degli effetti, riguardo all'impermeabilizzazione del suolo è indicato che «Il Piano non prevede la possibilità di trasformazioni che producano consumo di nuovo suolo: non sono previste nuove aree di sosta, ma quelle attualmente localizzate più vicino alla spiaggia vengono eliminate e collocate nelle aree esistenti lungo la strada, non viene prevista la realizzazione di nuove piste ciclabili o di percorsi pedonali impermeabilizzati».

Il proponente nel documento Allegato alla nota di trasmissione dichiara che la modifica non comporterà particolare impatto acustico dal momento che il parcheggio prossimo all'area dunale verrà dismesso e l'individuazione di nuovi posti auto all'interno della sede stradale esistente non costituirà un'azione peggiorativa, bensì una regolamentazione della viabilità esistente. Il RAR non è stato revisionato nelle parti

		<p>relative all'impatto acustico. Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dal proponente in merito agli effetti non peggiorativi connessi allo spostamento dell'area di parcheggio, L'Agenzia ribadisce quanto già osservato nel precedente contributo in merito all'impatto acustico: visto il livello di dettaglio generale presentato nel RAr e rimanendo sottinteso che, qualora necessario, eventuali valutazioni di merito siano condotte nelle eventuali successive fasi progettuali di maggior dettaglio, tenuto conto che è previsto l'arretramento delle aree di sosta rispetto alla posizione attuale, prossima alle dune, e valutato che non sono state fornite indicazioni circa la futura collocazione di tali aree, si raccomanda un'attenta valutazione dei potenziali impatti acustici che lo spostamento potrebbe avere sui recettori circostanti, qualora presenti. Riguardo alla tutela del suolo e nello specifico ai siti inattivi di cui al Piano Regionale Cave (PRC), nel RAr non è presente alcuna variazione rispetto al RA precedente.</p> <p>Nell' Allegato alla nota di trasmissione riguardo a tale argomento è indicato che «verranno modificate le NTA in fase di accoglimento delle osservazioni degli enti».</p> <p>Pertanto, l'Agenzia ribadisce quanto già indicato nel precedente contributo: per chiarire l'impostazione data dal Piano Integrato per l'argomento cave si suggerisce di formulare indicazioni chiare e univoche in entrambi i documenti nella versione definitiva.</p> <p>Analogamente per il paragrafo del Capitolo 8 riportante <i>Diposizione relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</i>, niente è cambiato nel RAr, né nelle NTA non essendo state modificate, e pertanto l'Agenzia richiama il suggerimento già formulato nel precedente contributo sull'opportunità di dare indicazioni chiare ed univoche in entrambi i documenti nella versione definitiva.</p> <p>Nel Capitolo 10 in merito al monitoraggio di VAS del Piano, nel precedente contributo dell'Agenzia erano state richieste maggiori specifiche. Nel RAr non sono state fornite ulteriori specifiche, per cui sono ribadite le osservazioni già espresse nel precedente contributo, a cui l'Agenzia rimanda.</p>
--	--	---

- le ulteriori osservazioni e contributi già pervenuti nella precedente fase di consultazione avviata dal proponente con nota ns prot. 0579918 del 21/12/2023 e richiamati nella Tabella 1 della Determina del NURV 2/AC/2024:
  1. Segretariato Regionale per la Toscana del Ministero della Cultura – ns prot. 0026602 del 17/01/2024;
  2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – ns prot. 0081219 del 05/02/2024;
  3. Acquedotto del Fiora - ns prot. 0081673 del 05/02/2024;
  4. Autorità Idrica Toscana – ns prot. 0083080 del 06/02/2024;
  5. Azienda USL Toscana sud est – ns prot. 0083112 del 06/02/2024;
  6. Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale – ns prot. 0083716 del 06/02/2024;
  7. Regione Toscana Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio e Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio – ns prot. 0115324 del 16/02/2024;
  8. Consorzio 6 Toscana sud ns prot. 0123774 del 21/02/2024;
  9. Regione Toscana Settore Transizione ecologica ns prot. 0133076 del 26/02/2024;
  10. ARPAT - ns prot. 0152412 del 05/03/2024.

### **Rilevato che nel Rapporto Ambientale revisionato**

la Tabella 2.2 del Rapporto Ambientale revisionato (da ora in poi RAr.) viene modificata mettendo in relazione gli obiettivi del Piano Integrato per il Parco Regionale della Maremma (da ora in poi PIP) con le relative azioni.

Il Capitolo 3 del RA contiene l'analisi di coerenza con i vigenti piani e programmi di livello regionale. Le modifiche introdotte dal RAr prendono in considerazione anche il Piano di tutela delle acque dell'Ombrone, il Piano faunistico venatorio e Piano ittico della provincia di Grosseto.

La Tabella 3.2 – *Compatibilità*, in riferimento al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale, del RAr, introduce specifiche precisazioni nella colonna note, volte a chiarire che la coerenza rispetto alla prima invariante strutturale del PIT-PPR è definita dalle disposizioni contenute nelle NTA per le singole zone omogenee del Parco e in particolare dalle disposizioni relative agli aspetti concernenti l'intrusione del cuneo salino. Viene specificato inoltre che *“Non si introducono attività diportistiche né si realizzano opere inerenti a nuovi porti e approdi. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la conservazione integrale degli habitat delle costa rocciosa. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela della costa rocciosa dei Monti dell'Uccellina. Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera”*.

Il paragrafo 4 riporta l'analisi del quadro conoscitivo ambientale in riferimento agli aspetti demografici e socio-economici (popolazione, turismo, abitazioni e famiglie, unità locali e addetti): Le modifiche introdotte

dal RAR in riferimento a tale componente specificano che *“Nell’area del parco l’offerta turistica è essenzialmente composta da strutture agrituristiche (circa 80) con una coesistenza media di 15 posti letto. Considerando un periodo di 150 giorni (5 mesi) per un tasso di occupazione del 90% si ricava un numero di presenze intorno al valore di 160.000”*. Per quanto riguarda i flussi turistici, viene rilevato che *“Aggiungendo anche coloro che accedono con i mezzi privati (auto, biciclette e motocicli) si può stimare un valore intorno alle 300.000 presenze annue [...] Il numero di visitatori che percorrono i sentieri C1 e T2 i quali, attraversando l’area protetta, risultano quelli maggiormente sensibili agli effetti sulla fauna e sulla flora, si attesta intorno al valore di circa 800 unità all’anno”*.

Sempre al paragrafo 4, in riferimento al sistema acqua (qualità dei corpi idrici superficiali, sotterranei e marino costieri, l’analisi sulla qualità delle acque è stata ricavata dai dati del Piano di gestione del Distretto dell’Appennino settentrionale 2021-2027 e dalla banca dati del SIRA (ARPAT), il RAR integra il quadro conoscitivo ambientale specificando che: *“Per quanto concerne la disponibilità idrica e la capacità depurativa non sono disponibili dati tali da definire precisamente la situazione [...] Le uniche informazioni disponibili sono quelle contenute nel PGA che si riferiscono ai singoli corpi idrici il cui lo stato quantitativo, come evidenziato nella precedente tabella 4.17 per due dei tre acquiferi, risulta «scarso».* *“Per quanto riguarda la capacità depurativa si evidenzia che la quasi totalità delle strutture presenti nell’area del Parco sono dotate di sistemi di trattamento individuali e negli unici agglomerati connessi alla rete di smaltimento pubblica che recapitano in impianti di depurazione il Piano Integrato non prevede alcuna trasformazione in grado di produrre carichi ulteriori”*.

Al Capitolo 7 *Possibili effetti significativi sull’ambiente* la revisione del RA concerne la cancellazione dell’obiettivo di sostenibilità rivolto a *“Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica”*.

La Tabella 7.1 riporta in forma matriciale l’esito delle analisi degli effetti ambientali significativi di ciascun intervento descritto nella Tabella 2.2, in assenza di misure di mitigazione. Tale Tabella è stata modificata in riferimento agli obiettivi di sostenibilità volti a *“Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità”* e a *“Conservare la biodiversità terrestre e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette”* ed per i quali sono stati rilevati *“effetti significativi potenzialmente negativi”* in relazione alle azioni n.29 (*utilizzo di fonti energetiche alternative*), n.30 (*Fruizione sostenibile del territorio*) e n.32 (*Individuazione della localizzazione in riduzione di aree adibite a parcheggio scambiatore e suo dimensionamento*) di cui alla Tabella 2.2.

Il paragrafo 7.2 *Descrizione degli effetti* del RAR:

- per la risorsa idrica, riporta l’eliminazione della seguente affermazione: *“la possibilità di realizzare in alcune zone del parco piscine a servizio degli edifici inciderebbe in modo significativo sia sul consumo della risorsa e soprattutto sul fenomeno dell’intrusione del cuneo salino laddove l’acqua fosse prelevata attraverso emungimenti dalla falda idrica”* .

- sul sistema suolo, precisa che *“il Piano non prevede la possibilità di trasformazioni che producano consumo di nuovo suolo”*. Viene specificato inoltre, a pag. 165 nel RAR, che *“non sono previste nuove aree di sosta, ma quelle attualmente localizzate più vicino alla spiaggia vengono eliminate e collocate nelle aree esistenti lungo la strada, non viene prevista la realizzazione di nuove piste ciclabili o di percorsi pedonali impermeabilizzati”*. Viene aggiunta in coda all’affermazione: *l’ospitalità in spazi aperti e qualsiasi forma di campeggio non è consentita*, la seguente: *“ad esclusione delle zone omogenee D”*.

- relativamente alla valutazione degli effetti sul paesaggio il RAR integra le disposizioni precedenti specificando che *“l’obiettivo di incrementare i flussi di visitatori e di utilizzatori del parco, attraverso l’individuazione di punti di attracco, di corridoi a mare e la possibilità degli agriturismi, che abbiano determinate caratteristiche, di attrezzarsi per fornire ospitalità in spazi aperti, se da un lato potrebbe produrre effetti potenzialmente negativi e confliggere con l’obiettivo primario della tutela della biodiversità e delle caratteristiche naturalistiche del Parco se non si tiene conto delle misure di mitigazioni adottate, dall’altro costituisce uno degli obiettivi principali dei Parchi Naturali e delle aree protette, sempre nel rispetto della tutela delle vulnerabilità delle componenti paesaggistiche (naturalistiche e geomorfologiche)”*.

Viene riportato, sempre in riferimento agli effetti potenziali sulla componente paesaggio, che:

- i punti di attracco previsti vengono realizzati in continuità con i due itinerari di visita (C1 e T2), ricadenti rispettivamente nelle sottozone territoriali omogenee B16 e C5. Il loro accesso è regolato, in quanto è necessario acquistare un biglietto ed essere trasportati su imbarcazioni autorizzate dall’ente Parco. Viene stimato che tale apertura di accesso al Parco dal mare possa produrre un incremento non superiore al 20% rispetto a coloro che annualmente lo raggiungono via terra (circa 800 persone);

- l'accesso tramite i corridoi marini, "che risultano completamente privi di opere permanenti, viene anche questa regolamentata attraverso l'acquisto di biglietto e il trasporto per mezzo di imbarcazioni autorizzate, e si stima possa generare la presenza di altre 5.000 presenze (10% circa dei visitatori paganti)";

- la scelta di consentire l'ospitalità in spazi aperti per le aziende agricole in zona omogenea D è stata stimata produrre un incremento massimo di presenze totali nell'area del parco di circa 45.000 unità. Il calcolo è stato effettuato considerando il numero di agriturismi con caratteristiche tali da poter utilizzare la forma di ospitalità all'aperto (40 unità), il numero di piazzole per ogni struttura pari a 10 e un tasso di occupazione media del 60%.

Il RAr stima pertanto, sommando questi valori, "un incremento di circa 50.000 presenze aggiuntive che corrispondono a meno del 20 % rispetto alle attuali 300.000" ed evidenzia che tale incremento non determina "pressioni significative".

Il Capitolo 8 tratta le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi.

In riferimento all'approvvigionamento idrico il sotto paragrafo 8.3 riporta una serie di misure per il risparmio della risorsa idrica. La modifica introdotta nel RAr specifica al punto 1, lett. c) in riferimento alla previsione delle piscine che "non è ammesso il riempimento delle piscine attraverso l'emungimento da falda sotterranea". Sono altresì eliminati i punti 4 e 5 e riscritto il punto 3, lett. a), b) e c) in riferimento alle misure per il contenimento del fenomeno dell'intrusione salina.

Al punto a) vengono inserite limitazioni specifiche in termini di portata max per gli usi domestici nelle aree di intrusione salina IS1 e IS2 ("limite pari a una portata massima di 0,095 l/s e comunque nei limiti quantitativi annui di 350 mc/anno in caso di uso domestico non potabile e di 700 mc/annui in caso di uso domestico/potabile"); è specificato inoltre che "nelle aree ricadenti in IS1 la soglia piezometrica massima deve essere pari a 0 m slm".

Al punto b) viene riportato per tutti gli altri usi che "nelle aree ricadenti nella zona IS1 la soglia piezometrica deve essere pari a 0 m slm" e che "i prelievi devono rispettare il limite pari a una portata massima di 1 l/s per tutte le zone IS1, IS2 e IS3".

Al punto c) viene inserito che "i prelievi nelle aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee devono rispettare il limite pari a una portata massima di 0,095 l/s".

Il paragrafo 8.6 del RAr riporta le disposizioni relative alla tutela del paesaggio della natura e della biodiversità in cui è specificato che: "al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi non è ammesso l'attracco delle imbarcazioni nei punti indicati nella tav. ... nei periodi di nidificazione delle specie di natura conservazionistica indicati dal monitoraggio previsto al successivo paragrafo 10.2".

Il RAr introduce delle modifiche nella Tabella 10.2 - *Indicatori di contesto*, in particolare l'indicatore relativo ai parcheggi indica la quantità di superficie "delocalizzata" anziché realizzata. In riferimento alle piste ciclopedonali l'indicatore concerne la quantità in metri oggetto "di riqualificazione" e non di realizzazione. Sono stati introdotti inoltre specifici indicatori di contesto in riferimento alla risorsa *Ecosistemi e Biodiversità*. In particolare:

- "la presenza di specie di interesse conservazionistico e indicazione del relativo periodo di nidificazione;
- il grado di frammentazione da infrastrutture lineari nell'area parco e nell'area contigua;
- il grado di diffusione delle fitopatologie su pinete costiere;
- la densità delle dotazioni eco-logiche (siepi, filari alberati) del paesaggio rurale interno al parco e all'area contigua;
- l'estensione dei boschi ad elevata maturità (fustaie, cedui invecchiati) nel Parco e nell'Area contigua;
- la Variazione della SAU nel Parco e Area contigua;
- l'estensione degli ecosistemi dunali;
- gli Habitat e le specie di interesse comunitario interni al Parco".

Tra gli indicatori di contesto risulta eliminato il "carico organico atteso" in relazione alla componente Acqua.

### **Rilevato che nel documento "Allegato alla nota di trasmissione"**

viene riportato nelle premesse l'iter seguito nella formazione del Piano integrato del Parco (PIP) e vengono inseriti alcuni chiarimenti che sono illustrati in sintesi di seguito. Nello specifico viene chiarito che:

- le integrazioni inserite nel RAr non si configurano come una modifica sostanziale dello stesso Rapporto adottato con delibera Consiglio regionale n. 90/2023, su cui si sono espressi gli Enti competenti coinvolti in



fase di consultazioni di VAS, bensì come chiarimenti che possano essere utili ai fini dell'espressione del parere da parte del NURV;

- disciplinare l'accesso dal mare attraverso la previsione di attracchi e corridoi, costituisce, più che un incremento, una alternativa all'accesso attraverso gli itinerari già esistenti. Il Parco subisce l'accesso non regolamentato delle imbarcazioni dei turisti, soprattutto nel periodo estivo. *“A tal fine, disporre di una disciplina che regola l'accesso, ammesso esclusivamente per imbarcazioni appositamente convenzionate con l'Ente Parco, previo acquisto di regolare biglietto di accesso, pertanto in numero adeguato e controllato, garantisce sicuramente una maggiore tutela per gli ecosistemi e per le risorse presenti”*;

- la previsione di attracchi e corridoi, non comporta l'introduzione di attività diportistiche e la realizzazione di opere inerenti a nuovi porti e approdi. *“Il corridoio a mare viene realizzato in acqua mediante boe. In alcun modo si crea contrasto con le prescrizioni della vincolistica presente del PIT/PPR”*.

- in merito alla realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina esclusivamente nelle sottozone territoriali omogenee D 2, D 5, D 9 e D 10, è esplicitato quanto riportato al paragrafo 8.3 del RA: *“non è ammesso il riempimento delle piscine attraverso l'emungimento da falda sotterranea”*;

- in riferimento all'ospitalità agrituristica in spazi aperti di cui all'art. 13 della l.r. 30/2003, introdotta nelle NTA del PIP, all'art. 11, co. 3 - *“Disciplina della trasformazione”*, lett. 3g, l'Allegato chiarisce che *“la ricettività in spazi aperti è una possibilità che la norma regionale sul territorio aperto consente agli agriturismi in tutto il territorio rurale, quale disciplina di gestione dello stesso, senza che tale previsione venga valutata nei piani quale incremento dell'attività antropica e pertanto quale dimensionamento, come anche la possibilità per le aziende agricole di realizzare, nei volumi esistenti, l'attività agrituristica qualora sussistano le condizioni di cui alla disciplina regionale. Si aggiunge inoltre che la disciplina inserita nel piano integrato del Parco riduce notevolmente quanto ammesso dalla normativa regionale e limita fortemente l'ammissibilità dell'attività nel territorio individuato come zone D”*;

- in merito alla quantità di suolo utilizzata, l'Allegato riporta che *“le NTA non indicano le quantità di suolo utilizzate e le modalità di realizzazione degli interventi in quanto non sono previsti interventi di nuovo utilizzo di suolo né per il parcheggio di Marina di Alberese né per nuovi itinerari ciclabili”*; viene chiarito che, per quanto riguarda la *“realizzazione del tratto di ciclopista tirrenica dal ponte sull'Ombrone a Talamone”*, il Piano fa riferimento al progetto regionale di *“Realizzazione del Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto Costa della Maremma - Progetto PNRR finanziato dall'Unione Europea “Next Generation EU”*, che è già giunto ad approvazione;

- in relazione alla validità temporale del PIP, l'Allegato chiarisce che non sono previsti interventi di trasformazione;

- in ordine alla disciplina del PIP per le sottozone, con specifico riferimento alle trasformazioni da eseguirsi nell'ambito di Beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, viene riportato che saranno inseriti specifici chiarimenti nelle NTA, inoltre è specificato che, in sede di risposta alle osservazioni sarà corretta la *“Tavola Unica delle Invarianti Strutturali”*;

- in riferimento alla disciplina per l'Ambito del Territorio aperto – sottozona G, art. 14 co 2, l'Allegato chiarisce che trattasi di norma di salvaguardia relativamente agli interventi previsti dal Piano Strutturale del Comune di Orbetello, già oggetto di procedura di VAS, assoggettato a copianificazione, conferenza paesaggistica e definitivamente approvato;

- per quanto riguarda gli interventi previsti sull'edilizia sparsa e aggregata e la loro coerenza con la disciplina paesaggistica, viene enunciato che, in fase di risposta alle osservazioni, verrà predisposto apposito chiarimento nelle NTA;

- riguardo alle problematiche di rischio idraulico e alle problematiche di rischio geomorfologico, l'Allegato chiarisce che per quanto concerne la cartografia, sarà operato un adeguamento, nella fase di accoglimento all'osservazione, a quella dei vigenti Piani di bacino distrettuali;

- in relazione alla mancata corrispondenza tra:

- gli elementi delle Invarianti elencati all'art. 1, c.5 delle NTA del PIP, e quelli rappresentati nella Tavola 3 *“Relazione di coerenza e conformità con il PIT/PPR”* e nella Tavola 4 *“Invarianti strutturali”* del PIP;

- quanto evidenziato nel RA per i siti inattivi, individuati dal Piano Regionale Cave (PRC) e quanto previsto dalle NTA del PIP;

- le indicazioni sulla posa di impianti fotovoltaici e impianti solari riportati nel RA e le NTA;

l'Allegato specifica che verranno modificate le NTA in fase di accoglimento delle osservazioni degli enti;

- riguardo alla mancata trasposizione nelle NTA delle misure di mitigazione inserite nel Capitolo 8 del RA, la nota evidenzia che tali misure saranno inserite nelle NTA in forma di prescrizioni in fase di risposta alle osservazioni;

- in relazione agli eventuali impatti per la componente rumore derivanti dalla proposta di arretramento delle aree di sosta del parcheggio di Marina di Alberese (art. 23 NTA), viene chiarito che *“Non si configurano impatti acustici: il parcheggio in area dunale viene dismesso e l'intervento di reperire più posti auto all'interno della sede stradale esistente non costituisce un'azione peggiorativa in quanto trattasi di regolamentazione della viabilità esistente”*;

- a proposito della necessità di operare specifiche misure di mitigazione rispetto alla risorsa idrica attraverso la riconversione in colture meno idroesigenti e l'approvvigionamento da acque invasate, e la necessità di prevedere specifici indicatori di monitoraggio di verifica dell'attuazione delle misure di mitigazione e di verifica delle relative ricadute positive, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata, viene evidenziato che *“E' un obiettivo di tipo qualitativo non è certamente possibile una sua quantificazione”*;

- per quanto riguarda le aree ad intrusione salina e le aree di interferenza fra le acque superficiali e le acque sotterranee (falde di subalveo che riforniscono il corso d'acqua), in fase di risposta alle osservazioni, viene chiarito che saranno accolte le note riportate nel contributo dell'AdB.

### **Rilevato che lo Studio di Incidenza revisionato**

pur riconoscendo una incidenza non significativa, riporta ad integrazione una serie di elementi di indirizzo o prescrittivi che dovranno essere recepiti nelle NTA del Piano in relazione ai seguenti aspetti:

1. Per il Sito ZPS Pianure del Parco della Maremma viene precisato che *“al fine di una loro migliore sostenibilità complessiva la realizzazione di piscine, comunque ubicate all'interno della pertinenza o resede dell'edificio, opportunamente definita e individuata graficamente o comunque identificata negli strumenti urbanistici o edilizi, dovrà essere consentita a condizione che:*

*- siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta;*

*- sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;*

*- l'approvvigionamento non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali;*

*- lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine sia conferito in pubblica fognatura o, diversamente, che avvenga in modo graduale e a distanza di almeno 15 giorni dall'ultima aggiunta di prodotti a base di cloro e di eventuali biocidi”*.

2. All'esterno dei Siti Natura 2000 la destinazione quasi esclusiva dell'area protetta è quella di Area contigua, nelle tipologie di “Ambiti di elevata tutela ambientale”, di “Ambiti di origine antropica di valore ambientale e naturalistico” e di “Territorio aperto”. Per le Aree contigue la disciplina (art. 6) contiene importanti indirizzi/direttive finalizzati alla tutela della qualità ecosistemica del paesaggio rurale, alla conservazione delle aree a maggiore naturalità e di fatto al mantenimento di adeguati livelli di permeabilità ecologica tra il territorio del parco e Natura 2000 e le aree collinari adiacenti. La disciplina delle Aree contigue, pur non interessando i Siti Natura 2000 (sottotipologie E e F), risulta particolarmente orientata alla salvaguardia e al miglioramento della permeabilità ecologica del territorio limitrofo ai Siti Natura 2000.

3. Il piano prevede o conferma una serie di Servizi disciplinati nell'ambito del TITOLO IV delle NTA, coerenti con il Sistema Natura 2000 e finalizzati ad una fruizione sostenibile del Parco dal mare. In particolare, per le previsioni relative agli Attracchi per itinerari Parco (art.21) e ai Corridoi a mare per itinerari Parco (art.22) pur riconoscendo, a questo livello di Piano, una incidenza non significativa, sia per il tipo di fruizione che per caratteristiche delle aree interessate, si rinvia ad una progettazione di dettaglio e ad un procedimento di VInCA finalizzato a perseguire la massima tutela dei valori e dei siti Natura 2000. *“I due siti destinati ad attracchi da mare (Cannelle e Porticciolo) sono già raggiungibili dalla sentieristica o da strade di accesso, privi di pareti rocciose (Cannelle) o, in presenza di pareti a mare, prive di segnalazioni di nidificazioni importanti (Porticciolo). Tale tratto di costa, relativamente alle presenze avifaunistiche, è indicata dai quadri conoscitivi del Piano del parco, come a bassa rilevanza avifaunistica (basso numero di specie di interesse conservazionistico), con presenza di specie e habitat Natura 2000 presenti in buono stato di conservazione. I due attracchi sono inoltre contigui a due itinerari esistenti, C1 e T2 e ricadono nelle sottozone B16 e C5”*.

4. Viene precisato che *“con le previsioni del Piano non si introducono attività diportistiche né si realizzano opere inerenti a nuovi porti e approdi. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la*

conservazione integrale degli habitat della costa rocciosa. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela della costa rocciosa dei Monti dell'Uccellina, né è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera. L'attracco inoltre non sarà consentito in presenza di eventuali siti di nidificazione segnalati da un apposito piano di monitoraggio delle specie nidificanti negli ambienti di costa rocciosa (monitoraggio attualmente già in corso). Per i due approdi non sono previste strutture a terra. Viene stimato un aumento delle frequentazioni turistiche del 20% (160 visitatori l'anno in più su 800 che attualmente accedono da terra) attraverso esclusivo accesso regolato mediante acquisto del biglietto e obbligatoria presenza di guida del parco. Si tratta di un carico molto basso e caratterizzato da un turismo molto attento grazie alla presenza obbligatoria delle guide, in un'area costiera marina del parco, non di competenza dello stesso ente parco, caratterizzata da un elevato carico diportistico. In tale contesto la proposta di accessi con guida vuole costituire un modello alternativo proposto dal parco per ridurre il disturbo legato al diportismo, ciò anche considerando la recente istituzione di una ZPS marina "Area marino-costiera della Maremma", di cui alla Del. CR 24 luglio 2024, n. 58, estesa per 1.5 miglia al largo anche su tutto il tratto marino antistante il Parco regionale".

5. In merito ai "Corridoi a mare per itinerari Parco (art.22) di Marina di Alberese e Collelungo, l'obiettivo di disciplinare l'accesso dal mare viene considerato più che un incremento una alternativa all'accesso agli itinerari già esistenti, già fruiti dai visitatori del Parco. L'accessibilità alle due spiagge avverrà infatti attraverso l'individuazione di corridoi marini, che risultano completamente privi di opere permanenti. Anche per questa attività è previsto l'acquisto di un biglietto e il trasporto per mezzo di imbarcazioni autorizzate".

6. "La delocalizzazione del parcheggio a Marina di Alberese permetterà di superare uno degli elementi di criticità più significativi per il territorio costiero del Parco, con circa 3300 mq di fascia costiera sabbiosa che potrà riacquisire gli originali caratteri di naturalità e Natura 2000".

7. Riguardo agli "itinerari nel parco" (art.24) e alle "ciclopiste" (art.25) lo Studio evidenzia che non vengono individuate, a questo livello di dettaglio, possibili interferenze negative con i Siti Natura 2000, e comunque viene rinviato a successive valutazioni di incidenza su progetti di maggior dettaglio inerenti il completamento della sentieristica e delle ciclopiste. Viene precisato che "non è prevista la realizzazione di nuove piste ciclabili o di percorsi pedonali impermeabilizzati".

8. Lo Studio viene integrato anche rispetto ai dati relativi all'incremento dell'offerta turistica derivante dalle previsioni del Piano Integrato, questi dati risultano ricompresi anche nel RAr.

9. Lo Studio di incidenza è stato integrato anche in riferimento all'indicazione di alcune componenti naturalistiche da monitorare in coerenza con quanto indicato nel Rapporto ambientale di VAS del Piano integrato per la componente ecosistemica:

- Grado di frammentazione da infrastrutture lineari nell'area parco e nell'area contigua.
- Grado di diffusione delle fitopatologie su pinete costiere.
- Densità delle dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati) del paesaggio rurale interno al parco e all'area contigua.
- Estensione dei boschi ad elevata maturità (fustaie, cedui invecchiati) nel parco e nell'Area contigua.
- Variazione della SAU nel parco e area contigua.
- Estensione degli ecosistemi dunali.
- Habitat e specie di interesse comunitario interni al Parco (anche con specifico riferimento alle specie di avifauna nidificanti sulle coste rocciose eventualmente presenti nelle aree interessate dagli approdi).

## **Richiamata la Determina 2/AC/2024 del NURV**

**Esprime il seguente parere motivato sulla proposta di Piano Integrato per il Parco Regionale della Maremma e sul relativo Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza, così come revisionati ed integrati a seguito della della Determina del NURV 2/AC/2024**

### **1. Coerenza tra gli obiettivi, azioni e disciplina del Piano**

Le integrazioni riportate nel Rapporto Ambientale, nello Studio di incidenza ed i chiarimenti forniti nell'Allegato alla nota di trasmissione, contengono approfondimenti che superano alcune problematiche messe in rilievo nella Determina 2/AC/2024. Tuttavia tali modifiche/integrazioni non trovano al momento

attuale una declinazione nella disciplina di Piano, la quale viene rimandata ad una successiva revisione in fase di risposta alle osservazioni.

In considerazione di ciò si prende atto della documentazione revisionata e, al fine di orientare il recepimento delle modifiche/integrazioni e chiarimenti nelle NTA in un'ottica di coerenza, e, in particolare, allo scopo di integrare il processo di VAS nella disciplina del Piano, si rileva quanto segue.

**1.1** La Tabella 2.2 del RA è stata modificata in accoglimento delle osservazioni (punto 1.1 della Determina 2/AC/2024) e la nuova stesura individua una corrispondenza/relazione tra gli obiettivi generali e le azioni declinate in termini di norme del Piano. **Si ritiene che per coerenza tra gli obiettivi, azioni e disciplina dovrebbe essere operata la modifica/integrazione di alcune norme di Piano.** Ad esempio l'obiettivo volto alla *"Riduzione della pressione ambientale attraverso un contenimento dei prelievi da acque superficiali e sotterranee"*, non risulta coerente con la norma adottata che consente la realizzazione delle piscine. L'art. 11, comma 3 lett. 3l infatti ammette la realizzazione di piscine nelle zone territoriali omogenee D specificando che *"Deve essere dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo escludendo l'utilizzo di acqua potabile"*. Tale condizione non esclude tuttavia l'emungimento da acque sotterranee. **Si chiede di modificare la norma inserendo quanto è stato aggiunto al paragrafo 8.3 del RAr** dove è esplicitato che *"non è ammesso il riempimento delle piscine attraverso l'emungimento da falda sotterranea"* e **con quanto inserito a pag. 62 dello Studio di Incidenza rev.:** *"al fine di una loro migliore sostenibilità complessiva la realizzazione di piscine, comunque ubicate all'interno della pertinenza o resede dell'edificio, opportunamente definita e individuata graficamente o comunque identificata negli strumenti urbanistici o edilizi, dovrà essere consentita a condizione che:*

- siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta;
- sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;
- l'approvvigionamento non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali;
- lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine sia conferito in pubblica fognatura o, diversamente, che avvenga in modo graduale e a distanza di almeno 15 giorni dall'ultima aggiunta di prodotti a base di cloro e di eventuali biocidi";

**1.2** Si rileva un'incongruenza tra le Indicazioni ai fini dello sviluppo del Piano Integrato della Tabella 2.1 e le azioni della Tabella 2.2: in particolare tra le criticità della Tabella 2.1 è riportata la *"Istituzione area marina protetta..."*, ma nella Tabella 2.2 risulta cancellata dalle azioni la previsione di *"Definizione del perimetro dell'area marina protetta"*. Per cui l'azione pare accantonata.

**1.3** Il paragrafo 7.2.4 *"Effetti sul paesaggio e territorio naturale"* del RAr è stato integrato, in coerenza con l'obiettivo primario della tutela della biodiversità e delle caratteristiche naturalistiche del Parco.

**1.3.a** I *"punti di attracco"* previsti, saranno realizzati in contiguità con i due itinerari di visita esistenti, ricadenti rispettivamente nelle sottozone territoriali omogenee B16 e C5, e che l'accesso via mare sarà *"regolato"*. **In riferimento alla disciplina di cui all'art. 21 delle NTA si evidenzia la necessità modificare/integrare le NTA** in tal senso, anche al fine di prevedere una regolamentazione specifica degli accessi e delle modalità di fruizione e un sistema monitoraggio. **Si chiede inoltre di integrare la norma in riferimento alle disposizioni del PIT-PPR, riportando quanto inserito nell'Allegato (in blu) e nello Studio di incidenza revisionato** ovvero: *"Non sono ammessi interventi che possano interferire con la conservazione integrale degli habitat della costa rocciosa. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela della costa rocciosa dei Monti dell'Uccellina, ne è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera. L'attracco inoltre non sarà consentito in presenza di eventuali siti di nidificazione segnalati da un apposito piano di monitoraggio delle specie nidificanti negli ambienti di costa rocciosa"*.

In merito al comma 3 dell'art. 21 dove viene affermato che *"Il progetto di realizzazione degli attracchi deve essere redatto dal Parco regionale della Maremma previa autorizzazione delle proprietà, nel rispetto delle norme vigenti in materia"* **si chiede altresì di indicare nelle NTA le caratteristiche principali delle opere, anche temporanee, che potranno eventualmente essere realizzate.**

**1.3.b** I *"corridoi a mare"* saranno realizzati in acqua mediante boe, in assenza di opere permanenti e senza determinare alcun contrasto con le prescrizioni della vincolistica presente del PIT/PPR. **In riferimento alla disciplina di cui all'art. 22 delle NTA si evidenzia la necessità modificare/integrare le NTA in tal senso**, anche al fine di prevedere una regolamentazione specifica degli accessi, delle modalità di fruizione e un sistema monitoraggio.

In merito al comma 3 dell'art. 22 dove viene affermato che *"Il progetto di realizzazione degli attracchi deve essere redatto dal Parco regionale della Maremma, nel rispetto delle norme vigenti in materia"* si propone

altresi di **indicare nelle NTA le caratteristiche principali delle opere, anche temporanee, che potranno eventualmente essere realizzate.**

**1.3.c** L'incremento della pressione turistica determinato dall'aver consentito l'ospitalità in spazi aperti in alcune sottozone delle zone D, è stato stimato corrispondente a circa 45.000 unità nei tre mesi estivi. Si osserva tuttavia che tale stima non risulta giustificata da alcuna valutazione quantitativa che dimostri la sostenibilità del carico dovuto a tali presenze aggiuntive, sarebbe pertanto opportuno introdurre una regolamentazione e un monitoraggio al fine di evitare un incremento del disturbo antropico. **Si chiede di fornire nella Dichiarazione di Sintesi una indicazione di come il proponente intenda monitorare il carico turistico incrementale e le principali pressioni ad esso associate.**

## **2. Rapporto con altri pertinenti piani e programmi**

**2.1** In riferimento alla coerenza con il PIT-PPR, considerato che la sezione pianificatoria del Piano Integrato per il Parco (PIP) si conforma al PIT-PPR, nonché lo attua e si sostituisce ai piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, **si chiede di dare una chiara evidenza alla "sezione relativa alla pianificazione" del Piano Integrato per il Parco nella struttura delle NTA**, considerato che nello stesso art. 1 c.14 sono elencate azioni strategiche della sezione programmatica che sembrano avere diretta ricaduta sulla componente pianificatoria, ad esempio: "liberazione delle dune dal parcheggio automobili a Marina di Alberese" (art.23), le "idrovoce di San Paolo" (art. 18), "casello idraulico" (art. 19).

**2.2** Il co 5 dell'art. 1 - *Finalità, contenuti, efficacia del Piano Integrato del Parco*, riporta che: "La sezione relativa alla pianificazione del Piano Integrato del Parco contiene il riconoscimento e la tutela delle invarianti strutturali, [...] Esse sono rappresentate nella **Tavola Unica delle Invarianti Strutturali in scala 1:25.000**", tuttavia, contrariamente a quanto indicato nelle NTA, in tale Tavola non sono stati individuati gli ecosistemi dunali e retrodunali, **si chiede pertanto di integrare tale elaborato cartografico.**

**2.3** Si chiede inoltre di **integrare i documenti e la disciplina del Piano con la disciplina dei beni paesaggistici** di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR, alle specifiche schede sezione 4 (obiettivi, direttive, prescrizioni) dei provvedimenti art. 136 interessati, alle aree di interesse archeologico ex art. 142 c. 1 lett. m) riconosciute dal PIT codici GR 20 e GR 22.

**2.4** Tenuto conto del carattere innovativo del PIP che a norma di legge dovrebbe equipararsi ad un Piano Operativo, con le conseguenti ricadute di livello gestionale e procedurale, preso atto di quanto evidenziato nell'Allegato in merito al fatto che "non sono presenti nel Piano aree di trasformazione", si chiede in riferimento agli specifici interventi previsti nelle NTA di:

- chiarire la tipologia e la classificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione, con aumento delle volumetrie, indicati nella disciplina, che sembrano ricondursi alla nuova edificazione e pertanto, ai sensi dell'art. 95 co. 3 della l.r. 65/2014, dovrebbero essere indicati, dimensionati e, in applicazione dell'art. 25 della medesima legge, essere copianificati (salvo i casi di esclusione); lo stesso vale per i Piani di Recupero previsti ai punti: 6e e 6h del comma 6 "Sottozone Aree di Promozione Economica e Sociale" dell'art. 11 *Zone territoriali omogenee D* delle NTA;

- a tal proposito occorrerebbe altresì chiarire la validità temporale degli interventi di trasformazione previsti, considerato che lo stesso art. 95 prevede che la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ha valenza quinquennale, mentre i commi 20 e 21 dell'art. 1 delle NTA del piano riportano che "Il Piano Integrato del Parco ha efficacia a tempo indeterminato";

- integrare le rappresentazioni cartografiche individuando puntualmente la localizzazione degli interventi di trasformazione previsti, considerato anche che il Piano ha valore conformativo dell'uso dei suoli e degli edifici;

- valutare una integrazione delle rappresentazioni cartografiche della sezione pianificazione che diano conto degli effetti paesaggistici delle trasformazioni anche relativi alle aree pertinenti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni ad esse rivolte, ad esempio, nella Sezione 4 dell'Elaborato 3B del PIT-PPR, relativa ai vari Beni ex 136 del Codice tutelati per DM.

**2.5** Nel Capitolo 3 per la verifica di coerenza esterna viene indicato il "Piano di tutela delle acque dell'Ombrone"; si presume che si volesse fare riferimento al Piano di Tutela delle acque della Regione Toscana. Si chiede di chiarire nella Dichiarazione di Sintesi.

**2.6** In considerazione di quanto evidenziato nel contributo dell'Autorità di Bacino riportato al punto 1 della Tabella 1 si evidenzia che:

**2.6.a** Con riferimento alle **problematiche di rischio geomorfologico, l'art. 26 delle NTA deve essere corretto**, facendo esclusivo riferimento ai contenuti e alla disciplina del **PAI Dissesti**, adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024, con specifico riferimento alle misure di salvaguardia del piano, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024), che rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

**2.6.b** Con riferimento alle **problematiche di rischio idraulico, l'art. 27 delle NTA deve essere corretto, facendo** esclusivo riferimento ai contenuti e alla disciplina del **PGRA** vigente ed efficace.

**2.6.c** Con riferimento alla **tutela delle acque, le NTA dovranno essere integrate in riferimento all'art. 16 degli Indirizzi di PGA** ("Aree con particolari criticità"), e **fare esplicito riferimento anche all'art. 15 del PGA** ("Criteri specifici per l'espressione del parere ex art. 7 del R.D n. 1775/1933 per prelievi di acque sotterranee"), che pone forti limitazioni/divieti ai prelievi da corpi idrici sotterranei classificati in stato non buono, in assenza della puntuale determinazione del bilancio.

Ciò risulta di particolare importanza per l'area di interesse, poiché il CORPO IDRICO SOTTERRANEO DELLA PIANURA DI GROSSETO è in stato quantitativo "Non Buono" (con obiettivo del raggiungimento dello stato Buono al 2027); per tale c.i., classificato in condizioni di criticità ai sensi della DGRT 894/206, non risulta ancora disponibile il bilancio idrico. Si ribadisce inoltre che per le "aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee" (ossia dove esiste una falda di subalveo che rifornisce il corso d'acqua), che risultano presenti sul territorio del Parco, eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti.

**2.6.d** Per quanto sopra esposto, è opportuno un **approfondimento, da condursi nella Dichiarazione di Sintesi, circa la sostenibilità delle nuove previsioni del Piano in oggetto comportanti incremento di prelievi**. Per gli approfondimenti normativi e per i riferimenti cartografici si rimanda al contributo riportato al punto 1 della Tabella.

### **3. Quadro conoscitivo e obiettivi di sostenibilità ambientale**

**3.1** Nel Capitolo 4 del RAR, relativo al quadro conoscitivo, è stato corretto il refuso sul dato di qualità dell'aria che era stato segnalato nel precedente contributo di ARPAT (ns prot. 0152412 del 05/03/2024), tuttavia non sono stati aggiornati i dati all'anno 2022.

**3.2** In riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale, il Capitolo 5 del RAR non contiene alcun chiarimento in relazione a quali siano gli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici del PIP. Nell'Allegato alla nota di trasmissione è riportato che "Gli obiettivi del Piano sono quelli indicati nella Tabella 2.1 tra cui sono inclusi anche quelli di tipo ambientale" tuttavia tale Tabella sembra contenere *Indicazioni ai fini dello sviluppo del Piano Integrato* mentre gli obiettivi di sostenibilità ambientale risultano indicati come tali nella Tabella 7.1. **Nella Dichiarazione di Sintesi si chiede di indicare che gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono correttamente riportati nella Tabella 7.1.**

**3.3** Al riguardo si rileva che nella Tabella 7.1 - *Potenziati effetti connessi alla realizzazione delle scelte del Piano operativo*, del RAR, tra gli obiettivi indicati nella prima e seconda colonna, denominati "Obiettivi di sostenibilità", è stato tolto l'obiettivo «ridurre la produzione totale di rifiuti ...», per il quale non era indicato alcun effetto significativo da parte delle azioni di Piano nella Tabella 7.1 del RA precedente. In merito a ciò l'Allegato alla nota di trasmissione riporta che tale obiettivo «non è significativo per il piano del Parco»; tuttavia non è allora chiaro perché sia stato mantenuto nel Capitolo 10 l'indicatore di monitoraggio "Produzione di rifiuti urbani annuale".

Viceversa, ci sono alcuni obiettivi indicati nella stessa Tabella 7.1, come "Razionalizzare e ridurre i consumi energetici", "Ridurre le emissioni di gas serra" e "Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento acustico ...", per i quali non si ritrovano indicatori di monitoraggio nel Capitolo 10.

**Si rileva la necessità di definire nel sistema di monitoraggio definitivo chiari indicatori utili al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Piano.**

Si ricorda in proposito che la verifica, mediante il monitoraggio di VAS, del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento del Piano è prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 29 della l.r. 10/2010, oltre al controllo degli impatti significativi.

### **4. Valutazione degli effetti e misure di mitigazione**

Considerato il livello di dettaglio generale delle azioni di Piano si esplicitano le seguenti osservazioni puntuali:

#### **4.1 Per quanto attiene alla risorsa idrica:**

- considerate le modifiche apportate al paragrafo 8.3 *Disposizioni relative all'approvvigionamento idrico*, si chiede di **modificare le norme del PIP, al fine di porre attenzione al reperimento delle acque per l'alimentazione delle piscine e degli altri usi**, indirizzando verso l'utilizzo di fonti che non incidano sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee (si rimanda in merito a quanto riportato al punto 1.1 del presente Parere e agli approfondimenti di cui al contributo di ARPAT riportato al punto 5 della Tabella 1);

- nel Capitolo 8 al paragrafo 8.3 al punto 1.a) le misure di mitigazione previste dal Piano per la riduzione dei prelievi ad uso agricolo, come ad esempio l'incentivazione di «tecniche volte al risparmio della risorsa, la riconversione in colture meno idroesigenti e l'approvvigionamento da acque invasate», non sono state dettagliate. Nell'Allegato alla nota di trasmissione riguardo a tale argomento è indicato che «È un obiettivo di tipo qualitativo non è certamente possibile una sua quantificazione». In realtà essendo presenti nel RAr come misure di mitigazione e non come obiettivo, si chiede di dettagliarle maggiormente a livello di azioni di Piano, in termini di modalità di attuazione, e prevedere relativi indicatori di monitoraggio di verifica dell'attuazione delle misure di mitigazione e di verifica delle relative ricadute positive, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata (si rimanda agli approfondimenti di cui al contributo di ARPAT riportato al punto 5 della Tabella 1);

- nel Capitolo 10 *Descrizione delle misure di monitoraggio*, nella Tabella 10.2 *Indicatori di contesto* per la matrice ambientale *Acque* sono previsti gli indicatori "consumi idrici attesi" (popolato dal Gestore del Servizio Idrico, pertanto limitato agli approvvigionamenti da Servizio Idrico Integrato), e "Miglioramento della qualità delle acque sotterranee".

**Si suggerisce di effettuare una stima del carico conseguente alla disciplina di Piano sulle risorse idriche e di impostare le misure di monitoraggio in modo tale da rappresentare il contributo del Piano alla variazione del contesto.**

**4.2** In merito agli scarichi idrici nel RAr è stato aggiunto il paragrafo 4.4.2 *Disponibilità idrica e capacità depurativa* (pag. 115) dove è indicato che «*la quasi totalità delle strutture presenti nell'area del Parco sono dotate di sistemi di trattamento individuali e negli unici agglomerati connessi alla rete di smaltimento pubblica che recapitano in impianti di depurazione il Piano Integrato non prevede alcuna trasformazione in grado di produrre carichi ulteriori*». Al riguardo nel paragrafo 8.4 *Disposizioni relative al collettamento dei reflui e depurazione* sia del RA precedente sia del RAr è richiamato, in caso di impossibilità all'allaccio in fognatura, l'utilizzo di sistemi appropriati ai sensi del Regolamento regionale n. 46/R/2008. **Si suggerisce in merito di richiamare nelle NTA al rispetto della normativa regionale di settore, consistente nella l.r. 20/2006 e nel Regolamento regionale n. 46/R/2008, e di prevedere il ricorso a sistemi per il risparmio idrico quali il riuso delle acque e l'impiego di apparecchi con sistemi di riduzione di flusso.**

**4.3** In riferimento all'impatto acustico, visto il livello di dettaglio generale presentato nel RAr, preso atto che tale documento non riporta alcuna integrazione rispetto alla precedente versione, rimanendo sottinteso che, qualora necessario, eventuali valutazioni di merito siano condotte nelle successive fasi progettuali di maggior dettaglio, si raccomanda **un'attenta valutazione degli impatti acustici derivanti dagli interventi di trasformazione previsti dal PIP sui recettori circostanti, qualora presenti**. Ci si riferisce in particolare all'arretramento delle aree di sosta disciplinato all'art 23 *Parcheggio Marina di Alberese*, valutato che non sono state fornite indicazioni circa la futura collocazione di tali aree (si rimanda in merito agli approfondimenti di cui al contributo di ARPAT riportato al punto 5 della Tabella 1).

**4.4** Riguardo alla tutela del suolo e nello specifico ai siti inattivi di cui al Piano Regionale Cave (PRC), l'Allegato alla nota di trasmissione, in riferimento all'osservazione di cui al punto 3.2 della Determina 2/AC/2024, in cui era stata evidenziata una mancata coerenza tra quanto riportato nel RA e quanto previsto dalle NTA del PIP (in particolare in merito alle direttive per l'ambito territoriale "Territorio aperto G" dell'area contigua), indica che «*verranno modificate le NTA in fase di accoglimento delle osservazioni degli enti*».

**Si chiede pertanto di chiarire l'impostazione data dal Piano Integrato per l'argomento cave e di modificare le NTA in coerenza con le indicazioni del RA.**

**4.5** Analogamente per il paragrafo 8.11 riportante *Disposizioni relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, considerando che niente è cambiato nel RAr, si richiama pertanto il suggerimento, già formulato nel precedente contributo di ARPAT, sull'opportunità di **rendere chiare e**

**coerenti le disposizioni su tali impianti nelle NTA che verranno approvate** (si rimanda in proposito al contributo di ARPAT riportato in sintesi al punto 5 della presenta Tabella 1).

## 5. Monitoraggio

**5.1** Nel Capitolo 10 in merito al monitoraggio di VAS del PIP è stato integrato nel RAr il sistema di indicatori relativi alla matrice ambientale *“ecosistemi e biodiversità”*, tuttavia non sono state riportate ulteriori specifiche così come indicato al punto 7 Sistema di Monitoraggio della Determina 2/AC/2024. Si conferma pertanto di seguito quanto ivi riportato:

- Gli indicatori indicati nella Tabella 10.1 - *Indicatori di prestazione* sono enunciati in modo sintetico e non ulteriormente descritti. Ad esempio, per l'indicatore *“interventi di miglioramento della qualità ambientale”*, nel caso si intenda rappresentare le varie tipologie di attuazione delle diverse azioni di *«riduzione della salinizzazione delle falde»*, *«riduzione della pressione attraverso in contenimento dei prelievi da acque superficiali e sotterranee»*, *«cura del reticolo idraulico»*, *«manutenzione delle opere di bonifica»*, *«identificazione dei corridoi ecologici»*, ecc., si suggerisce di spaccettare tale indicatore in più indicatori specifici.

- In generale, sarebbe opportuno che ciascun indicatore fosse corredato dei relativi metadati (relative modalità di stima e fonti dati, risorse relative per il popolamento, correlazione con il relativo fenomeno che si vuole monitorare in termini di impatto previsto da verificare o obiettivo ambientale di riferimento da conseguire, definizione del rispettivo target di riferimento o soglia che il piano si pone che sarà di riferimento per la verifica durante il monitoraggio del piano).

- In merito agli indicatori che rendono conto dell'attuazione del Piano si segnala la mancanza, tra quelli indicati nel RA, di un indicatore che renda conto dell'azione di promozione delle coltivazioni biologiche; si segnala altresì la necessità di predisporre indicatori specifici per i beni culturali e i beni paesaggistici; per cui si suggerisce una verifica della presenza di indicatori di attuazione che rendano conto delle varie azioni previste dal Piano e le integrazioni opportune.

Si ricorda che i criteri di monitoraggio sono funzionali al controllo degli impatti significativi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il Piano.

Per gli approfondimenti sul sistema di monitoraggio si rimanda al contributo ARPAT riportato in sintesi al punto 5 della Tabella 1.

**5.2** Si ricorda che, in applicazione dell'art.29 comma 4bis della L.R. 10/2010, il rapporto di monitoraggio annuale, comprensivo del monitoraggio ambientale definito nel processo di VAS, dovrà essere inviato al NURV ai fini dell'espressione di cui al comma 4ter del medesimo articolo.

## 6. Valutazione di Incidenza

Preso atto di quanto indicato nello Studio di incidenza, con particolare riferimento alle precisazioni ivi riportate, da recepire nelle NTA attraverso elementi di indirizzo o prescrittivi, nonché nelle Conclusioni nelle quali si afferma che *“il Progetto di Piano Integrato del Parco è coerente e valorizza anche gli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale, di cui al PIT/PPR, aumentando le tutele di aree parco ai nodi e alle matrici forestali ad elevata connettività interni ai Siti Natura 2000 e individuando una ipotesi di futuro ampliamento del parco in corrispondenza del corridoio ecologico fluviale da riqualificare delle rete ecologica, in continuità con il corridoio fluviale interno al Sito ZPS Pianure del Parco della Maremma”*.

Considerato che i contenuti ed il livello di dettaglio con cui è svolta la VInCA devono corrispondere al livello territoriale degli strumenti di programmazione e di pianificazione oggetto di valutazione ambientale e che ulteriori approfondimenti, progressivamente più significativi a livello di definizione degli impatti, corrispondono alle fasi attuative di tali strumenti, nell'ambito della predisposizione dei piani, progetti e interventi che dovranno essere sottoposti a VInCA, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 87 e 88 della l.r. 30/2015 e in coerenza con le Linee guida nazionali per la VInCA.

Considerato che i contenuti del Piano Integrato del Parco, come sopra evidenziati, sono coerenti con le Misure di conservazione vigenti e con i Piani di gestione dei Siti Natura 2000 del Parco approvati; il Piano propone inoltre una zonizzazione e una disciplina del Parco indirizzato ad una maggiore tutela dei Siti nonché degli habitat e delle specie.

Considerato quanto sopra si esprime la seguente valutazione positiva, effettuata in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere che, a questo livello di pianificazione, **il Piano Integrato del Parco non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei Siti Natura 2000 ricadenti nell'area protetta, con**



**riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che le Norme Tecniche di Attuazione siano integrate come di seguito indicato:**

- In relazione all'art. 10 *Aree di protezione (zona territoriale omogenea C)*: preso atto di quanto indicato nella Disciplina della trasformazione, al punto 3f: nell'attuazione degli interventi la VInCA, redatta ai sensi della normativa nazionale e regionale a tutela del sistema "Natura 2000", dovrà prevedere specifiche misure di mitigazione per gli ambiti confinanti con le attigue aree di maggior tutela ai sensi del PIP (Riserve integrali e Riserve generali orientate), è necessario precisare che riguardo ai PAPMAA (punto 3i) occorre prevedere la VInCA anche per gli ambiti confinanti e/o prossimi ai siti Natura 2000, poiché anche le previsioni esterne ai Siti possono determinare effetti significativi sull'integrità e sullo stato di conservazione degli stessi.

- In relazione all'art. 11 *Aree di promozione economica e sociale (zona territoriale omogenea D)*: analogamente a quanto indicato in relazione all'art. 10, è necessario precisare che riguardo ai PAPMAA (punto 3c) occorre prevedere la VInCA anche per gli ambiti confinanti e/o prossimi ai Siti Natura 2000, con particolare riferimento a quei casi in cui è consentita l'ospitalità agrituristica in spazi aperti, di cui all'art.13 della l.r. 30/200, al fine di evitare possibili incidenze negative significative sui Siti Natura 2000.

- In relazione all'art. 21 *Attracchi per itinerari Parco* e all'art. 22 *Corridoi a mare per itinerari Parco*, oltre ad una successiva regolamentazione degli accessi e al relativo monitoraggio degli effetti, come proposto, è opportuno integrare le NTA indicando le azioni che si intendono mettere in atto nelle more dell'approvazione di un regolamento specifico, al fine di migliorare l'organizzazione della fruizione e limitare il disturbo antropico.

- In relazione alla proposta di rinviare al Regolamento del Parco una regolamentazione delle attività turistiche e agrituristiche, è opportuno integrare le NTA indicando le azioni che si intendono mettere in atto nelle more dell'approvazione di un regolamento specifico, al fine di migliorare l'organizzazione della fruizione e limitare il disturbo antropico.

f.to Luigi Idili

f.to Renata Laura Caselli

f.to Gilda Ruberti

f.to Marco Carletti

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Sauro Mannucci

f.to Giovanna Bianco

f.to Marco Masi

f.to David Tei

f.to Antongiulio Barbaro

f.to Carla Chiodini

f.to Gianfranco Boninsegni

Il Presidente  
Dott. Enrico Vignaroli